

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D. INSOLVIBILI NEI PROCEDIMENTI PENALI AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ED AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO

m. dg.	
01202602204	
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO	
N.	29 GIU 2017
UOR	CC
RUO	Attività
Funzione	Macroattività
Fascicolo	Sottofascicolo

Condiviso dai Magistrati del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, della Procura della Repubblica, dai Magistrati Onorari dell'Ufficio del Giudice di Pace, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Busto Arsizio

Premesso che:

- il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, ragione per la quale i Giudici di Pace e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare i parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque e omogenee.

- Per questa ragione -in relazione alle liquidazioni dei compensi per le attività professionali prestate in favore delle persone offese e degli imputati

ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati irreperibili dichiarati o “di fatto” e degli imputati difesi d’ufficio insolventi nei processi c.d. “seriali” - erano state già concordate con i sottoscrittori del presente protocollo le modalità di presentazione delle istanze di liquidazione e gli importi da liquidare (art. 7. del “PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI PRELIMINARI E DIBATTIMENTALI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO” sottoscritto in data 22.12.2014).

- L’esigenza di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per la difesa dei soggetti indicati nei punti precedenti aveva condotto anche in altre sedi giudiziarie alla stipula di accordi ufficiali tra l’Autorità giudiziaria e le Avvocature locali ciò creando notevoli differenze tra i Fori.

- Al fine di rendere quanto più possibile omogenee le liquidazioni per attività professionali del tutto identiche, solo svolte in città diverse ma comunque assimilabili quanto a "peso" giudiziario, ed evitare il rischio di creare una disparità di trattamento in alcun modo giustificabile - considerato anche che l’Erario ha carattere nazionale - il Consiglio Nazionale Forense ha redatto uno schema di protocollo d’intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori dei soggetti sopra indicati (nota CNF n. 3-C-2016 diffusa in data 8 giugno 2016 con oggetto: PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D. INSOLVIBILI) ed ha sollecitato la necessità di adottare, in tutti i Fori, le tabelle di liquidazione standardizzate indicate che prevedono diverse ipotesi base - correlate alle varie tipologie processuali - con fattori correttivi da applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie peculiari.



Considerato che:

-i firmatari del presente protocollo condividono l'esigenza di rendere quanto più possibile omogenee le liquidazioni per attività professionali prestate nei Fori nazionali in favore delle persone offese e degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati irreperibili dichiarati o "di fatto" e degli imputati difesi d'ufficio insolventi nei processi c.d. "seriali".

- gli importi indicati nelle tabelle di liquidazione standardizzate previste nello schema di protocollo d'intesa su base nazionale redatto dal Consiglio Nazionale Forense (nota CNF n. 3-C-2016 diffusa in data 8 giugno 2016 con oggetto: PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D. INSOLVIBILI) sono state ritenute congrue.

Ritenuto, inoltre, che:

- con riguardo al recupero dei compensi per i procedimenti con imputati difesi d'ufficio c.d. "insolventi" è sorta l'esigenza di uniformare le liquidazioni delle spese legali inerenti all'attività svolta per il recupero del credito avanti all'Autorità Giudiziaria in sede civile

Tutto ciò premesso e considerato:

i firmatari del presente protocollo decidono di adottare - per le attività professionali prestate in favore delle persone offese e degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati irreperibili dichiarati o "di

fatto” e degli imputati difesi d’ufficio insolventi avanti al Tribunale, al GIP / GUP ed al Giudice di Pace di Busto Arsizio - il seguente regolamento che sostituisce quanto previsto dall’art. 7. del “PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI PRELIMINARI E DIBATTIMENTALI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO” sottoscritto in data 22.12.2014 il quale rimarrà vigente in tutte le altre sue parti.

Articolo n. 1

Tabelle standardizzate di liquidazione

Le liquidazioni dovranno essere richieste sulla base delle tabelle di liquidazione standardizzata sotto riportate, che prevedono diverse ipotesi base - correlate alle varie tipologie processuali - con fattori correttivi da applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie peculiari e diversificate per Autorità Giudiziaria:

GIUDICE DI PACE

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 e.p.p.)

per la fase di studio euro 180; per la fase decisoria euro 315.

Totale euro 495 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 330,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(sentenze ex art. 129 c.p.p., con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 180; per la fase introduttiva euro 225; per la fase decisoria euro 315.

Totale euro 720 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 480,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(dibattimento ipotesi base)

per la fase di studio euro 300; per la fase istruttoria euro 500; per la fase decisoria euro 450.

Totale euro 1250 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 833,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(dibattimento ipotesi base, con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 300; per la fase introduttiva euro 350; per la fase istruttoria euro 500;
per la fase decisoria euro 450.

Totale euro 1.600 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.067,00 oltre aumento del 15%
ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 300; per la fase istruttoria euro 720; per la fase decisoria euro 550.

Totale euro 1.570 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1047,00 oltre aumento del 15%
ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 300; per la fase introduttiva euro 350; per la fase istruttoria euro 720;
per la fase decisoria euro 550.

Totale euro 1.920 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1280,00 oltre aumento del 15%
ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere eventualmente applicati i seguenti fattori correttivi (automaticamente calcolati dal file Excel) in caso di:

- **Partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio:** + 150 euro per ogni ulteriore udienza
- **Giudizio con oltre tre imputati:** + 25%
- **Giudizio con più di cinque capi di imputazione:** + 30%
- **Presenza di più assistiti del richiedente:** +20% da 2 a 10, ulteriore aumento del 20% se oltre 10
- **Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i):** +10%

TRIBUNALE MONOCRATICO

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio euro 225; per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 900 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

per la fase di studio euro 325; per la fase decisoria euro 665.

Totale euro 990 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 660,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)

per la fase di studio euro 225; per la fase istruttoria euro 540; per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1440 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio euro 325; per la fase decisoria euro 875.

Totale euro 1200 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 375; per la fase istruttoria euro 300; per la fase decisoria euro 900.

Totale euro 1575 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1050,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base)

per la fase di studio euro 225; per la fase istruttoria euro 540; per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1440 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva o direttissima con convalida e dibattimento fino a tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 225; per la fase introduttiva euro 270 per la fase istruttoria euro 540; per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1710 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1140,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 225; per la fase istruttoria euro 875; per la fase decisoria euro 1000.

Totale euro 2100 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa con fase introduttiva e oltre tre testi esaminati, o direttissima con convalida e dibattimento con oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 225; per la fase introduttiva euro 270; per la fase istruttoria euro 875; per la fase decisoria euro 1000

Totale euro 2370 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1580,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere eventualmente applicati i seguenti fattori correttivi (automaticamente calcolati dal file Excel) in caso di:

- **Partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio:** + 200 E per ogni ulteriore udienza
- **Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa:** + 200 euro
- **Giudizi che riguardano reati di competenza dei Tribunale Collegiale:** + 50%
- **Giudizio con oltre tre imputati:** + 25%
- **Giudizio con più di cinque capi di imputazione:** + 30%
- **Presenza di più assistiti del richiedente:** v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55114)
- **Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i):** v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55114)

SEZIONE G.I.P./G.U.P.

FASE G.I.P.

IPOTESI BASE I

(Indagini preliminari senza attività di particolare complessità, esempio: deposito istanze o memorie)

per la fase di studio euro 600;

Totale euro 600 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 2

(Indagini preliminari con interrogatorio)

per la fase di studio euro 600; per la fase istruttoria euro 500;

Totale euro 1100 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 737,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 3

(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione)

per la fase di studio euro 600; per la fase decisoria euro 875.

Totale euro 1475 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 983,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 4

(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione con atto di opposizione del legale p.o. o memorie del difensore dell'imputato)

per la fase di studio euro 600; per la fase introduttiva euro 360; per la fase decisoria euro 875.

Totale euro 1835 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1229,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

FASE G.U.P.

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio euro 405; per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1080 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 720,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (patteggiamenti)

per la fase di studio euro 600; per la fase decisoria euro 665.

Totale euro 1265 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 843,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(convalida di arresto o fermo)

per la fase di studio euro 405; per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1080 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 720,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio euro 600; per la fase decisoria euro 875.

Totale euro 1475 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 983.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 700; per la fase istruttoria euro 260; per la fase decisoria euro 900.

Totale euro 1860 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1240.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(ipotesi base udienza preliminare)

per la fase di studio euro 405; per la fase decisoria euro 875.

Totale euro 1280 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 853.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G

(ipotesi base con fase introduttiva - memorie/costituzione p.c.)

per la fase di studio euro 405; per la fase introduttiva euro 360 per la fase decisoria euro 875.

Totale euro 1640 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1093.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere eventualmente applicati i seguenti fattori correttivi (automaticamente calcolati dal file Excel) in caso di:

- **Partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio:** + 200 e per ogni ulteriore udienza
- **Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa:** + 200
- **Reati di competenza del Tribunale Collegiale:** + 50%
- **Giudizio con oltre tre imputati:** + 25%
- **Giudizio con più di cinque capi di imputazione:** + 30%
- **Presenza di più assistiti del richiedente:** v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55114)

- **Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i):** v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55114)

Articolo 2

Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione

Preliminarmente si ricorda che, salvo conclusione anticipata dell'incarico professionale (per nomina di un difensore di fiducia che sostituisca quello d'ufficio, ovvero per nomina di altro difensore di fiducia da parte dell'imputato/indagato ammesso al Gratuito Patrocinio) l'istanza di liquidazione deve essere presentata al termine di ciascuna fase del procedimento. In particolare per tutta l'attività professionale svolta nella fase delle indagini preliminari, compresa l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, l'istanza di liquidazione dovrà essere presentata al G.U.P. in sede di udienza preliminare ovvero, qualora questa manchi, al G.I.P. a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.

Il deposito dell'istanza fuori udienza potrà essere effettuato solo mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Ministero per la liquidazione delle spese di giustizia e reperibile al seguente URL:
<https://lsg.giustizia.it/>

Nei casi in cui il difensore (sia dell'imputato che della parte civile) formuli la richiesta di **liquidazione** aderendo al presente Protocollo, l'istanza di liquidazione potrà anche essere depositata in udienza, prima che l'Autorità Giudiziaria si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso, l'Autorità Giudiziaria - considerata anche la previsione dell'art. 83, co. 3 bis, D.P.R. 115/02 (T.U.S.G.), introdotta dall'art. I, co, 783, L. 28/12/2015 n. 208 ("Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice **contestualmente** alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta") - provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la

camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (ad es. incidente di esecuzione, ovvero opposizione alla richiesta di archiviazione), il decreto di **liquidazione** verrà comunque immediatamente emesso e letto in udienza o, al limite, non oltre il deposito della decisione (in tale ultimo caso dovrà essere notificato alle parti).

Affinché l'Autorità Giudiziaria possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, sarà però indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto degli importi della abella standardizzata reperibile sul sito del C.N.F. (homepage – argomenti – utilità per la professione – calcola istanza patrocinio a spese dello Stato) e direttamente raggiungibile al seguente link: **<http://www.consigionazionaleforense.it/web/cnf/calcolo-istanza-pss>**, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria il riscontro della corretta adesione al Protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà quindi cura di depositare:

- 1) istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo)
- 2) -decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato, ovvero
-decreto di irreperibilità, ovvero
- prova documentale che dimostri l'irreperibilità di fatto dell'assistito ovvero (vedi art. 3 del presente Protocollo)
-prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito (in questo caso, naturalmente, non sarà possibile la presentazione in udienza) (vedi art. 4 del presente Protocollo)
- 3) stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la

liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo.

Qualora l'Autorità Giudiziaria non provveda alla liquidazione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che conclude la fase, l'istanza di liquidazione ed il relativo decreto saranno caricati sulla piattaforma informatica del Ministero a cura esclusiva della cancelleria.

Articolo 3

Documentazione da allegare per dimostrare l'irreperibilità del proprio assistito

Al fine di dimostrare l'irreperibilità di fatto del proprio assistito il difensore dovrà produrre:


Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.

- a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- b) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- c) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;

Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno

- a) parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- b) verifica anagrafica aggiornata negativa;

- c) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- d) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni.



Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia ma con domicilio eletto sul Territorio Nazionale non presso lo studio del difensore.

- a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia;
- b) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- c) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30giorni.

Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora o non residente in Italia e con domicilio eletto presso il difensore

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- a) verbale di identificazione o altro atto dal quale risulti l'assenza di dimora o di altro domicilio effettivo oltre quello eletto presso il difensore;

- b) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali alias, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- c) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni.

Il decreto del Giudice è da intendersi anche quale attestazione dell'irreperibilità dell'assistito come da documentazione già prodotta dall'Avvocato unitamente alla propria richiesta di liquidazione.

Articolo 4

Recupero giudiziale del credito nei confronti del proprio assistito reperibile

Al fine di agevolare il recupero del credito nei confronti del proprio assistito insolvente il difensore d'ufficio potrà:

- i. Richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio di esprimere un "parere di congruità" della parcella (calcolata sulla base del presente protocollo senza la riduzione di 1/3) già trasmessa al cliente con atto di costituzione in mora rimasto inevaso producendo copia degli atti processuali (copie verbali, copie eventuali memorie, copie ordinanze, copia sentenza etc.) idonei a dimostrare l'attività svolta in favore del proprio assistito.

Il Consiglio dell'Ordine esaminata la parcella e gli atti depositati e verificato il rispetto dei parametri indicati nel presente protocollo rilascerà, entro trenta giorni dal deposito della richiesta, il proprio "parere di congruità" in calce alla parcella stessa.



Tale procedura sarà esente da spese e bolli giusta delibera COA del 12 giugno 2017.

- ii. Richiedere al Giudice Civile l'emissione del Decreto Ingiuntivo nei confronti del proprio assistito d'ufficio insolvente producendo l'atto di costituzione in mora rimasto inevaso, la parcella per l'attività penale svolta (calcolata sulla base del presente protocollo) munita del "parere di congruità" del Consiglio dell'Ordine come da punto che precede nonché la nota spese per il procedimento monitorio utilizzando i seguenti parametri:

SCAGLIONI PER VALORE	COMPENSI PER D.I.
0 - 1.100	€ 250,00
1.101 - 3.000	€ 350,00
3.001 - 5.000	€ 450,00
5.001 - 15.000	€ 600,00

Nel caso in cui il tentativo di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito fosse risultato infruttuoso, il difensore d'ufficio potrà richiedere al Giudice penale la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito della difesa d'ufficio e quella per l'attività di recupero del credito allegando alla propria istanza tutti gli atti del procedimento monitorio e dell'eventuale esecuzione civile negativa.

Articolo 5

Adempimenti successivi alla liquidazione

Al fine di snellire l'attività amministrativa successiva all'emissione del decreto di liquidazione, preso atto della carenza dell'organico e dei mezzi tecnici degli uffici preposti, ove desideri una più celere definizione del procedimento di inoltro all'Ufficio del Funzionario Delegato presso la Corte di Appello di Milano, l'Avvocato - prima dell'emissione della fattura elettronica - dovrà inviare all'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Busto

Arsizio, **mediante posta elettronica ordinaria**, la scansione dei seguenti documenti da estrarre senza oneri presso l'ufficio medesimo:

- decreto di liquidazione con attestazione di esecutività;
- richiesta di liquidazione e nota spese senza gli ulteriori allegati;
- eventuale decreto di irreperibilità;
- eventuale decreto di nomina a difensore d'ufficio;
- eventuale provvedimento di ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;
- attestazione di iscrizione del difensore all'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato.

I predetti documenti dovranno essere scansionati in un **unico file con risoluzione massima pari a 150 dpi** da inviarsi tramite mail ordinaria (avente come oggetto il nominativo dell'Avvocato, il numero di liquidazione o di procedimento e il nominativo dell'assistito) al seguente indirizzo: spesegiustizia.tribunale.bustoarsizio@giustizia.it.

Una volta trasmessa tale documentazione l'avvocato potrà emettere fattura elettronica.

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio

Il Presidente Vicario del Tribunale
Dot. Carmelo LEOTTA

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Busto Arsizio

Renate Profalle

Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Stefano Pellegrini

ff

Il Presidente Vicario del Tribunale di Busto Arsizio
Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Busto Arsizio


Il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio

Gianni Giustina

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Busto Arsizio

Eleonora Cobelli

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio



Il Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio

